

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO  
POLLO DA CARNE  
(D. Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 181/2010)  
INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI**

<b>REGIONE</b> _____ <b>ASL</b> _____	
<b>Data del controllo:</b> _____ <b>N. Check List:</b> _____	
<b>Veterinario Ispettore</b> _____	
Codice aziendale _____ Ragione sociale _____	
Specie allevata _____	
Indirizzo dello stabilimento _____	
Indirizzo sede legale _____	
Proprietario degli animali _____	
Codice fiscale _____ Tel. _____	
Operatore _____	
Codice fiscale _____ Tel. _____	
Tipo attività _____ <i>(AL Allevamento)</i>	
Ibrido/Razza allevata	Capacità massima di allevamento autorizzata dalla ASL competente per il territorio: 33 kg/mq <input type="checkbox"/> 39 kg/mq <input type="checkbox"/> 42 kg/mq <input type="checkbox"/>
Orientamento produttivo _____ <i>(Pollame da Carne)</i>	
Tipologia produttiva _____ <i>(GL Galletti; CP Capponi; BR Broiler; CL Colorati; AL Altro)</i>	
Presenza di un manuale di buone pratiche: <span style="float: right;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></span>	
Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____	

**NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN**  
 (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema, presenti alla data di stampa della checklist):

n. totale capannoni \_\_\_\_\_  
 n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione \_\_\_\_\_

Numero capannone	Capacità massima	Data di accasamento	numero complessivo animali accasati	presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimi e mortalità ove registrati)	Ispezionato
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**ALTRI CAPANNONI ISPEZIONATI E NON PRESENTI IN BDN**

Numero capannone	Ispezionato
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA' SI  NO

**Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:**

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLASSYFARM
- SELEZIONE REGIONALE:
  - allevamento non controllato negli anni precedenti
  - segnalazioni da altre autorità competenti, da altri organi di controllo o dal macello
  - allevamento con più proprietari/detentori
  - controllo associato al piano nazionale farmacosorveglianza
  - cambiamenti della situazione aziendale
  - implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
  - indagine relativa all'igiene degli allevamenti
  - indagine relativa alle frodi comunitarie
  - variazioni dell'entità dei premi
  - altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (\*)
- CASUALE - CLASSYFARM
- ALLEVAMENTO PICCOLE DIMENSIONI (EX NON INTENSIVO PNBA 2021)

**(\*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:**

PREAVVISO (max 48 ore)

SI

NO

Se SI in data \_\_\_\_\_

tramite:

Telefono

Telegramma/lettera/fax

Altra forma

### LEGENDA NON CONFORMITA'

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
<b>SI - CONFORME</b>	NESSUNA
<b>no- non conforme n.c. minore categoria A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>no- non conforme n.c. minore categoria B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>NO non conforme N.C. maggiore categoria C</b>	sanzione amministrativa o penale immediata
<b>NA non applicabile</b>	
<b>OTTIMALE - superiore al requisito previsto</b>	facoltativo (in aggiunta a conforme)
<b>Evidenze:</b>	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

## ELEMENTI DI VERIFICA

### PERSONALE

#### 1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. di capi.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 120000 animali.

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: indicativamente un operatore per più di 80000 fino a 120000 animali.

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore fino a 80000 animali.

Livello della non conformità: Ottimale

#### 1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

#### EVIDENZE(\*)

(\*) Indicare il numero degli addetti.

#### 2. Formazione del detentore

181/2010 Art.4 commi 1 e 2

"I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita."

181/2010 Art.4 comma 3

"Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalità per: a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformità ai contenuti riportati nell'allegato IV; b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita; c) il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010; d) il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 2."

181/2010 All. IV

"I corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in particolare i seguenti argomenti: a) allegati I e II; b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress; c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto; d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza; e) misure di biosicurezza preventiva."

La normativa prevede che i detentori possiedano conoscenze adeguate riguardo il benessere degli animali che allevano, pertanto devono partecipare ad uno specifico corso di formazione, superare l'esame finale e possedere il relativo certificato di formazione. I corsi di formazione riguardano i temi elencati nell'allegato IV del D. Lvo 181/2010 e sono organizzati dalle associazioni di categoria su autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente (Art. 3 del DM 04/02/2013). Si considera ottimale la partecipazione del detentore ad aggiornamenti formativi periodici in merito alle tematiche proposte dall'art. 11 del Reg. 429/2016 (benessere, biosicurezza, antibioticoresistenza), dimostrabili attraverso attestati cartacei o informatizzati negli ultimi 3 anni.

Nessun corso di formazione.

Livello della non conformità: no; NO

Partecipazione ad un corso di formazione per il benessere del pollo e possesso del certificato di formazione.

Livello della non conformità: SI

Partecipazione ad ulteriori corsi incentrati sul benessere animale, biosicurezza ed antibioticoresistenza (effettuati negli ultimi 3 anni).

Livello della non conformità: Ottimale

**2) Il detentore ha partecipato ad appositi corsi sul benessere animale ed è in possesso dell'attestato di partecipazione**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Indicare la data di conseguimento dell'attestato di formazione e di altri eventuali corsi incentrati sul benessere animale effettuati negli ultimi 3 anni.

**3. Formazione degli addetti**

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate."

181/2010 Art.4 comma 4

"I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli."

Il giudizio insufficiente è assegnato qualora il detentore non abbia lasciato istruzioni o indicazioni scritte relative al benessere animale per il personale che maneggia o gestisce i polli. Il giudizio è sufficiente qualora tali istruzioni siano presenti ed è ottimale nel caso in cui gli addetti abbiano seguito dei corsi specifici sul benessere animale, dimostrabile attraverso il riscontro di un attestato di partecipazione. Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto. Qualora il personale addetto a talune operazioni (es. carico degli animali) faccia parte di una cooperativa, il responsabile della squadra di carico (rappresentato dal titolare della cooperativa o da un suo delegato), ha il compito di fornire indicazioni agli operatori sulle corrette modalità di manipolazione degli animali. L'operatore deve confermare di aver ricevuto le suddette indicazioni e il detentore è tenuto a verificare che gli addetti siano stati formati.

Il personale addetto agli animali non ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale.  
Livello della non conformità: no; NO

Il personale addetto agli animali ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale.  
Livello della non conformità: SI

Il personale addetto agli animali ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale e ha seguito corsi di formazione specifici in materia di benessere animale.  
Livello della non conformità: Ottimale

**3) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Indicare presenza di istruzioni pratiche scritte correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

**ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI****4. Numero di ispezioni**

146/2001 All. Controllo Punto 2

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

181/2010 All. I Punto 8

"Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali."

Il numero di ispezioni che gli addetti compiono giornalmente è importante da valutare in quanto indicativo dell'attenzione che essi prestano al gruppo di animali e quindi della tempestività con cui eventuali problemi (anche di benessere) possono essere individuati. Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno due volte al giorno. L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La

situazione ottimale si ha quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico. Per assegnare il giudizio conforme, il veterinario ufficiale dovrà avvalersi di quanto riportato dalle Procedure Operative Standard aziendali o di quanto riferito dall'allevatore. Il giudizio ottimale verrà invece assegnato in presenza di registrazioni scritte/computerizzate delle problematiche eventualmente riscontrate durante le ispezioni.

Meno di 2 ispezioni/giorno.  
Livello della non conformità: no; NO

2 o più ispezioni/giorno.  
Livello della non conformità: SI

2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate.  
Livello della non conformità: Ottimale

#### 4) Gli animali presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno due volte al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(\*)

(\*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.

#### 5. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile."

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione.  
Livello della non conformità: no; NO

Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante.  
Livello della non conformità: SI

#### 5) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					X X X X X X X

EVIDENZE(\*)

(\*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne.

#### 6. Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli."

181/2010 All. I Punto 9

"I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare, o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente."

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è fondamentale che il detentore e gli addetti si accorgano precocemente della presenza di eventuali segni di malattia in uno o più soggetti e che si adoperino per porvi rimedio. Per verificare la rispondenza tra quanto asserito dall'allevatore in risposta al quesito e l'effettiva situazione dell'allevamento al momento dell'ispezione, il veterinario ufficiale si muoverà nel capannone rilevando la presenza eventuale di animali in condizioni di grave sofferenza che non siano stati rimossi dal gruppo e trattati. Come ausilio potrà utilizzare la tecnica del transetto (transect method) descritto nel manuale. Tramite l'impiego di tale metodo, il veterinario ufficiale può verificare se ci siano animali con evidenti segni di deterioramento della salute non appropriatamente gestiti dall'allevatore.

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera non adeguata.  
Livello della non conformità: no; NO

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera adeguata.  
Livello della non conformità: SI

**6) I polli gravemente feriti o che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione.

**7. Consultazione del Medico Veterinario**

146/200 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario."

181/2010 All. I Punto 9

"[...] Un veterinario è contattato ogni qualvolta se ne presenti la necessità."

Nello specifico dell'allevamento avicolo, tale riferimento legislativo deve essere inteso come problematica sanitaria di gruppo e non del singolo animale. Se gli animali presentano segni di malattia o malessere (individuati durante le ispezioni quotidiane), e gli interventi o trattamenti messi in atto dall'allevatore non sortiscono l'effetto desiderato, è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che farà le considerazioni opportune. Il controllore ufficiale potrà verificare la rispondenza al requisito attraverso l'ispezione documentale di:

- registro delle presenze;
- prescrizioni veterinarie e registrazione dei trattamenti;
- eventuali verbali di intervento rilasciati dal Veterinario che è intervenuto.

Non viene consultato un medico veterinario in caso di necessità  
Livello della non conformità: no; NO

Viene consultato un medico veterinario in caso di necessità.  
Livello della non conformità: SI

**7) È consultato un medico veterinario quando ve ne sia necessità**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Annotare l'eventuale documentazione visionata, in grado o meno di confermare la conformità al requisito (registro presenze, prescrizioni, verbali di intervento etc.)

**TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)**

**8. Tenuta delle registrazioni dei dati**

181/2010 All. I Punto 11

"Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati: a) il numero di polli introdotti; b) l'area utilizzabile; c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti; d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa; e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorità competente quando effettuati un'ispezione o qualora ne faccia richiesta."

Verificare la presenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale e l'annotazione per ciascun capannone dei seguenti dati:

- il numero di polli introdotti;
- l'area utilizzabile;
- l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
- il numero di volatili trovati morti, con l'indicazione delle cause se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;
- il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione;

Tali registrazioni devono essere disponibili in azienda, e prontamente consultabili dall'autorità competente.

Si considera non conforme: assenza o non conformità delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata al periodo stabilito di 3 anni.

Livello della non conformità: NO

Si considera conforme: presenza e conformità delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato), conservazione adeguata.

Livello della non conformità: SI

**8) Sono presenti le registrazioni e le annotazioni riportano tutte le informazioni richieste. Le registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni**

<b>SI</b>	x x x x x x x	x x x x x x x	<b>NO cat. C</b>	<b>N.A.</b>	x x x x x x x
-----------	---------------	---------------	------------------	-------------	---------------

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità delle registrazioni.

**9. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici**

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti.

Livello della non conformità: NO

Corretta registrazione dei trattamenti.

Livello della non conformità: SI

**9) Le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza vengono effettuate nei tempi stabiliti. I trattamenti sono regolarmente prescritti da un medico veterinario**

<b>SI</b>	x x x x x x x	x x x x x x x	<b>NO cat. C</b>	<b>N.A.</b>	x x x x x x x
-----------	---------------	---------------	------------------	-------------	---------------

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Segnalare i trattamenti controllati a campione.

**LIBERTÀ DI MOVIMENTO**

**10. Spazio disponibile**

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."



181/2010 Art.3 comma 2

"La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m<sup>2</sup>."

181/2010 Art. 3 comma 3

In deroga al comma 2, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare una densità di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I."

181/2010 Art.3 comma 4

"Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m<sup>2</sup>."

181/2010 Art. 3 comma 5

"Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m<sup>2</sup> rispetto alla densità di allevamento prevista nel comma 4."

Decreto del Ministero della Salute 04/02/2013 Art. 1 comma 1

"La densità di allevamento è determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno 25 polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, (...) dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri."

È stato dimostrato (EFSA Journal 2012; 10(7):2774) che ad un'elevata densità di allevamento frequentemente sono associati diversi effetti negativi riguardanti il benessere animale, quali: limitazioni nei movimenti e nell'espressione del repertorio comportamentale tipico della specie, lesioni dovute al maggior contatto tra gli animali, calo della qualità della lettiera e dell'aria (con successivo aumento della frequenza di dermatiti e infiammazioni dell'apparato respiratorio e dell'occhio). Si considera la densità del capannone ispezionato calcolata secondo la modalità definita dal Decreto del Ministero della Salute del 04/02/2013, all'articolo 1. La densità di allevamento in ogni capannone deve essere al massimo di 33 kg/m<sup>2</sup>, oppure per i soli allevamenti in deroga compresa tra 33-39 o 39-42 kg/m<sup>2</sup>.

Densità superiore ai limiti previsti.  
Livello della non conformità: no; NO

Densità conforme ai limiti previsti.  
Livello della non conformità: SI

**10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni. La densità di allevamento è conforme ai limiti di legge previsti. Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. densità non conforme ai limiti previsti; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

## **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE**

### **11. Fabbricati e locali di stabulazione**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8-9

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

"I locali di stabulazione [...] devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle attrezzature. Verificare l'eventuale presenza di superfici o attrezzature taglienti o possibilmente nocive, oltre che di animali con lesioni compatibili con superfici taglienti o sporgenti. Tutte le attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

Presenza di un parametro non sufficiente.  
Livello della non conformità: no; NO

Tutti i parametri sono sufficienti.  
Livello della non conformità: SI

**11) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

**12. Rumore**

181/2010 All. I Punto 5

"5. Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali."

I rumori normalmente connessi alle attività agricole e zootecniche sembrano provocare un, seppur modesto, effetto permanente sulle performances degli animali allevati. Inoltre, improvvisi rumori di forte intensità possono causare gravi alterazioni comportamentali in varie razze di polli.

Presenza di rumori che arrecano disturbo agli animali.  
Livello della non conformità: no; NO

Presenza di rumori che non arrecano disturbo agli animali.  
Livello della non conformità: SI

**12) I rumori causati dalle attrezzature e dalle pratiche zootecniche sono tali da non causare danno/spavento eccessivo agli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Indicare le principali fonti di rumore. Le valutazioni ABM (comportamento, agitazione...) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

**13. Qualità della lettiera**

181/2010 All. I Punto 3

"Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie."

Per la valutazione della qualità della lettiera, il valutatore può servirsi della modalità di valutazione visiva della friabilità ed umidità della stessa, come descritta nell'articolo di Vinco et al., 2019:

- Friabilità: lettiera completamente compattata - Umidità: lettiera bagnata, l'acqua fuoriesce alla pressione in qualunque punto - PUNTEGGIO: 1;
- Friabilità: 80-90% dell'area compattata - Umidità: lettiera bagnata, l'acqua fuoriesce alla pressione nei punti della lettiera vicino agli abbeveratoi - PUNTEGGIO: 2;
- Friabilità: 70-80% dell'area compattata - Umidità: lettiera bagnata, l'acqua non fuoriesce alla pressione sulla lettiera - PUNTEGGIO: 3;
- Friabilità: 60-70% dell'area compattata - Umidità: lettiera bagnata e scura. La lettiera può essere compressa come una palla - PUNTEGGIO: 4;
- Friabilità: 50-60% dell'area compattata - Umidità: lettiera bagnata e scura. Grosse croste ben visibili su tutta la linea degli abbeveratoi - PUNTEGGIO: 5;
- Friabilità: 40% dell'area compattata - Umidità: lettiera quasi asciutta, piccole croste ben visibili sotto gli abbeveratoi. La lettiera tra gli abbeveratoi e le mangiatoie è comunque friabile - PUNTEGGIO: 6;
- Friabilità: 30% dell'area compattata - Umidità: lettiera quasi asciutta, scura vicino agli abbeveratoi e chiara nelle altre aree, formazione iniziale di croste lievemente visibili - PUNTEGGIO: 7;
- Friabilità: 10% dell'area compattata - Umidità: lettiera quasi asciutta, chiara, nessuna crosta vicino agli abbeveratoi - PUNTEGGIO: 8;
- Friabilità: lettiera friabile, piccole aree compattate - Umidità: lettiera asciutta, chiara - PUNTEGGIO: 9;

- Friabilità: lettiera friabile senza aree compattate - Umidità: lettiera molto asciutta (osservata solo all'inizio del ciclo) - PUNTEGGIO: 10.

Il veterinario ufficiale dovrà esaminare la lettiera in almeno tre punti, in corrispondenza della linea di abbeveratoi, di mangiatoie e al centro del capannone, considerando un'area di un metro quadro in ciascun punto. La media dei punteggi delle tre aree valutate determinerà un punteggio friabilità e un punteggio umidità. Il valutatore assegnerà un giudizio insufficiente quando il punteggio di umidità e/o quello di friabilità è inferiore o uguale a 5, accettabile quando entrambi sono compresi tra 6 e 8, ottimale quando entrambi i punteggi sono 9 o 10. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Lettieria bagnata e scura con grosse croste ben visibili su tutta la linea degli abbeveratoi e 50-60% dell'area compattata.  
Livello della non conformità: no; NO

Lettieria quasi asciutta con piccole croste sotto gli abbeveratoi, friabile tra gli abbeveratoi e le mangiatoie e al massimo 40% dell'area risulta compattata.  
Livello della non conformità: SI

Lettieria asciutta, chiara e friabile con al massimo piccole aree compattate.  
Livello della non conformità: Ottimale

### 13) La qualità della lettiera è accettabile

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(\*) Riportare la qualità della lettiera, quali aree sono state valutate o quale altro elemento è stato preso in considerazione per l'espressione del giudizio.

### 14. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli."

Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza se del caso di lettiera asciutta e acqua e alimento in quantità sufficiente (preferibilmente ad libitum). Per garantire un adeguato comfort agli animali, all'interno di questi locali la densità dev'essere ridotta. Tale sistemazione può essere separata dal resto del capannone attraverso pareti in muratura oppure può essere allestita all'interno del ricovero purché gli animali malati siano fisicamente separati da quelli sani (ad esempio utilizzando delle reti metalliche). Il veterinario ufficiale deve osservare direttamente il locale infermeria o verificare l'area predisposta all'allestimento. Animali non deambulanti, o che verosimilmente non sopravviveranno, non devono essere inseriti in questa unità, ma storditi e abbattuti immediatamente in modo umano, con mezzi specifici per l'età e il peso dell'animale, da personale formato (come previsto dal Regolamento 1099/2009). Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Nessuno spazio facilmente allestibile ed identificabile.  
Livello della non conformità: no; NO

Spazio facilmente allestibile ed identificabile.  
Livello della non conformità: SI

### 14) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					x x x x x x x
EVIDENZE(*)					

(\*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche dell'infermeria.

### 15. Temperatura e umidità relativa

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

181/2010 All. I Punto 4

"4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento

per rimuovere l'umidità in eccesso."

Temperatura e umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il valutatore dovrà considerare la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo nell'esprimere il giudizio. Con la ventilazione forzata e il condizionamento ambientale è possibile controllare in modo più efficace le condizioni microclimatiche, anche in presenza di elevate densità e di temperature esterne non perfettamente conformi alle necessità degli animali. Il giudizio sarà insufficiente in caso di mancanza di un sistema di ventilazione meccanica di qualsiasi tipo; si ritiene invece accettabile la presenza di tali strumenti (sistemi di ventilazione che si avvalgono di agitatori, o ventole, oppure sistemi di ventilazione forzata con estrattori longitudinali: sistemi a tunnel), giudicata ottimale se coadiuvata da specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas). Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Assenza di ventilazione meccanica.  
Livello della non conformità: no; NO

Ventilazione meccanica (agitatori o tunnel).  
Livello della non conformità: SI

Ventilazione meccanica e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento.  
Livello della non conformità: Ottimale

**15) Il sistema di ventilazione è adeguato a mantenere idonee condizioni microclimatiche**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche.

**16. Temperatura e umidità relativa (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m<sup>2</sup>)**

181/2010 All. II Punto 3

"3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:

- a) [...];
- b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30° C;
- c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C."

Il veterinario ufficiale deve raccogliere evidenze che il capannone ispezionato disponga di sistemi di controllo microclimatico in grado di evitare il superamento in alcun momento delle soglie indicate dal D. Lgs. 181/2010 All. II, Punto 3. Inoltre, il veterinario ufficiale può richiedere prova documentale (anche informatizzata da download delle centraline) che il sistema garantisca gli intervalli termici/igrometrici imposti dalla norma. Tale norma si applica per il ricorso a densità più elevate (>33 kg/m<sup>2</sup>).

Sistemi non adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati.  
Livello della non conformità: no; NO

Sistemi adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati.  
Livello della non conformità: SI

**16) Il sistema di ventilazione è adeguato a mantenere i parametri indicati**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	x x x x x x x

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Registrare gli esiti di eventuali rilevazioni di T e UR, o documentare se si sono visionate le registrazioni della centralina.

**17. Presenza di gas nocivi**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH<sub>3</sub>>20 ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro del capannone all'altezza degli animali. Qualora non si abbia a disposizione questo strumento, nel caso di allevamenti che non presentano particolari odori o segnali che possano indicare una cattiva qualità dell'aria, si ritiene possibile assegnare il giudizio "conforme" senza necessariamente provvedere alla misurazione dei gas. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

La concentrazione dei gas è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: NH<sub>3</sub>> 20 ppm; CO<sub>2</sub>> 3000 ppm).  
Livello della non conformità: no; NO

La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: NH<sub>3</sub>< 20 ppm; CO<sub>2</sub>< 3000 ppm).  
Livello della non conformità: SI

#### 17) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(\*)

(\*) Se del caso, registrare i valori misurati NH<sub>3</sub>... CO<sub>2</sub>... a campione, per confermare un sospetto di condizione inadeguata.

#### 18. Presenza di gas nocivi (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m<sup>2</sup>)

181/2010 All. II Punto 3

"Norme per il ricorso a densità più elevate. [...] Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: a) la concentrazione di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;"

Per gli allevamenti in deroga (densità superiori a 33 kg/m<sup>2</sup>) la normativa indica i limiti entro i quali devono essere mantenute le concentrazioni di gas per non essere nocive agli animali, e stabilisce che i sistemi di ventilazione siano concepiti in modo tale da garantire che questi limiti non vengano superati. Queste evidenze devono essere sostenute da appropriata documentazione, rilasciata dal costruttore degli impianti di ventilazione, raffrescamento e riscaldamento, in cui esso dichiara l'adeguatezza dei suddetti sistemi a mantenere i parametri previsti dalla normativa per gli allevamenti in deroga. Per effettuare una valutazione completa, il veterinario ufficiale dovrà poi valutare personalmente la presenza, l'adeguatezza e la funzionalità dei sistemi di ventilazione (es. presenza di estrattori funzionanti e in numero sufficiente) e avvalersi di un misuratore di gas portatile che rilevi le concentrazioni di NH<sub>3</sub> e CO<sub>2</sub>. Tale norma si applica per il ricorso a densità più elevate (>33 kg/m<sup>2</sup>).

Sistemi non adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati.  
Livello della non conformità: no; NO

Sistemi adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati.  
Livello della non conformità: SI

#### 18) I sistemi di ventilazione sono adeguati a garantire il mantenimento dei parametri normativi ed i livelli di ammoniaca e anidride carbonica non superano i limiti di legge.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

EVIDENZE(\*)

(\*) In caso di rilievi non conformi scrivere il livello di ammoniaca e/ anidride carbonica riscontrato. Le valutazioni ABM (lacrimazione degli occhi ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

#### 19. Polverosità dell'aria

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Per valutare la polverosità dell'aria si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà

posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo. Il livello di polvere viene poi classificato come segue:

- a. Assenza di polvere
- b. Lieve presenza di polvere
- c. Leggera copertura
- d. Molta polvere
- e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere

Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a. Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Quantità di polvere dannosa per gli animali.  
Livello della non conformità: no; NO

Quantità di polvere non dannosa per gli animali.  
Livello della non conformità: SI

Assenza di polvere.  
Livello della non conformità: Ottimale

**19) La quantità di polvere è mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere il livello di polverosità riscontrato.

**20. Illuminazione**

*146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11*

"11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

*181/2010 All. I Punto 6*

"Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario".

Nei ricoveri chiusi la luce è completamente artificiale, quindi è possibile programmare sia l'intensità che l'uniformità di distribuzione (almeno 20 lux durante le ore di luce, in grado di illuminare almeno l'80% dell'area utilizzabile) mentre nei ricoveri aperti luce naturale e artificiale sono integrate. Le fonti di luce artificiale devono essere installate in modo da non causare disagi agli animali. La rispondenza al requisito è valutata misurando con un luxometro l'intensità luminosa all'interno del capannone in più punti (almeno 3) e osservando se la luce è distribuita uniformemente all'interno del ricovero.

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale adeguata.  
Livello della non conformità: no; NO

Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata.  
Livello della non conformità: SI

**20) Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità luminosa di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80% dell'area utilizzabile**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X

EVIDENZE(\*)

(\*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.

**21. Programma di luce**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

181/2010 All.I Punto 7

"7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce."

Al momento dell'ispezione una valutazione conforme sarà assegnata a capannoni che presentano un programma di alternanza luce/buio adeguato, con almeno 6 ore di oscurità, di cui almeno 4 ore di oscurità ininterrotta. Queste condizioni devono essere rispettate entro i 7 giorni successivi all'introduzione dei pulcini in allevamento e fino a 3 giorni prima del momento della macellazione. Il giudizio sarà ottimale qualora l'allevamento sia provvisto di sistemi di dimmeraggio della luce ("dimmers"), ovvero di sistemi di controllo dell'illuminazione che consentono di simulare l'alba e il tramonto attraverso un passaggio graduale dalla luce al buio e viceversa.

Il programma di luce non è adeguato.  
Livello della non conformità: no; NO

Il programma di luce è adeguato.  
Livello della non conformità: SI

Il programma di luce è adeguato e sono presenti dei sistemi di dimmeraggio della luce.  
Livello della non conformità: Ottimale

**21) Il programma di luce previsto è adeguato**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(\*)

(\*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, controllo di eventuale apparecchiatura elettronica di controllo automatico delle luci.

**ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA**

**22. Ispezione degli impianti automatici e meccanici**

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno."

Il sistema di ventilazione (sistemi di sgancio finestre, agitatori etc.) e il sistema di distribuzione del mangime (coclea, sistema distributivo etc.) possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente.

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta al giorno.  
Livello della non conformità: no; NO

Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta al giorno.  
Livello della non conformità: SI

Impianti automatici o meccanici ispezionati 2 o più volte al giorno e registrazione scritta o computerizzata dell'avvenuta ispezione (es.

numero di ispezioni, malfunzionamenti, rettifiche).  
Livello della non conformità: Ottimale

## 22) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(\*)

(\*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni.

## 23. Ispezione degli impianti automatici e meccanici

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. [...] Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. [...]"

Eventuali problemi riscontrati nel corso delle quotidiane ispezioni agli impianti automatici e meccanici devono essere immediatamente risolti. Il veterinario ufficiale dovrà verificare il regolare funzionamento di tali impianti o verificare tramite intervista quali sono le azioni che l'allevatore intraprende nell'immediato a seguito del verificarsi del problema. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme).

Rilievo di un difetto agli impianti automatici e/o meccanici non eliminato immediatamente / misure inadeguate a salvaguardare la salute degli animali.

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali.

Livello della non conformità: SI

Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza.

Livello della non conformità: Ottimale

## 23) Eventuali problemi a impianti automatici e meccanici sono gestiti tempestivamente e in modo corretto

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(\*)

(\*) Descrivere come viene garantita la gestione di eventuali problemi e con quali tempistiche.

## 24. Sistema di allarme

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale [...] In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente, soprattutto se il suo malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera non applicabile.

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale se presente.

Livello della non conformità: no; NO

Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale.

Livello della non conformità: SI

Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali.

Livello della non conformità: Ottimale



**24) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore.

**25. Ispezione degli impianti automatici e meccanici**

146/2001 All. Impianti automatici e meccanici Punto 13

"[...] Occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare salute e benessere degli animali."

La presenza di un impianto di riserva funzionante in caso di emergenza è fondamentale per garantire un adeguato ricambio di aria (ad esempio sistema meccanico di apertura delle finestre); a tal fine è importante verificarne la funzionalità e la manutenzione costante. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera non applicabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa.

Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale.  
Livello della non conformità: no; NO

Presenza di un impianto di riserva adeguato.  
Livello della non conformità: SI

Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato.  
Livello della non conformità: Ottimale

**25) È previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere che impianto di riserva viene utilizzato e le sue condizioni di manutenzione.

**ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE**

**26. Gestione dell'alimentazione**

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I fabbisogni alimentari variano significativamente in relazione a: tipologia di allevamento, età di macellazione, peso finale della carcassa che si desidera raggiungere. Le più importanti imprese che operano la selezione genetica del broiler forniscono specifici manuali di conduzione con raccomandazioni riguardanti la formulazione dell'alimento. In generale, possiamo riconoscere tre tipologie principali di mangimi utilizzati durante il ciclo del pollo da carne:

- 1) di avviamento/starter
- 2) di accrescimento/grower
- 3) di finissaggio/finisher

La forma fisica di presentazione dell'alimento deve essere adeguata alle dimensioni del becco degli animali: normalmente il mangime starter è sbriciolato, il grower è in pellet di 2-3 mm di diametro e il finisher in pellet di 3 mm di diametro. Alcuni allevatori somministrano ai broiler un'alimentazione a volontà per l'intera durata del ciclo. Tuttavia, in molti ibridi commerciali il ritmo di crescita delle masse muscolari non è accompagnato da un altrettanto rapido sviluppo degli organi vitali (cuore, polmoni) e dalla maturità dell'apparato scheletrico. È quindi auspicabile una fase, tra la seconda e la terza settimana di vita del broiler, di riduzione del

potenziale di crescita al fine di favorire lo sviluppo del sistema cardiovascolare, scheletrico ed immunitario. Durante il periodo precedente e successivo, è invece buona prassi la somministrazione di alimento ad libitum. Il veterinario ufficiale deve verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione; come ausilio si consiglia al valutatore di farsi dare il piano di razionamento utilizzato in azienda. Oltre a questo si consiglia, per effettuare una valutazione più completa e accurata, di ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani.  
Livello della non conformità: no; NO

L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani.  
Livello della non conformità: SI

**26) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere eventualmente le caratteristiche dell'alimento somministrato. Le valutazioni ABM (condizione corporea, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

**27. Tipologia di alimentazione**

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche."

I fabbisogni alimentari variano significativamente in relazione a: tipologia di allevamento, età di macellazione, peso finale della carcassa che si desidera raggiungere. L'alimentazione può essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h, anche se durante la seconda e terza settimana di vita del broiler sarebbe auspicabile un'alimentazione frazionata, per ridurre l'accrescimento delle masse muscolari e favorire invece lo sviluppo dei sistemi cardiovascolare, scheletrico ed immunitario. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti dovrebbero essere garantiti nell'arco di almeno 12 ore. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: indicativamente alimentazione non fornita per più di 12 ore e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali.  
Livello della non conformità: no; NO

Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: indicativamente alimentazione fornita almeno ogni 12 ore e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali.  
Livello della non conformità: SI

**27) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

**28. Disponibilità dell'alimento**

181/2010 All. I Punto 2

"2. Il mangime [...] non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione."

È di fondamentale importanza privare gli animali dell'alimento almeno 8 ore prima della macellazione; tale periodo di digiuno consente al tubo digerente di svuotarsi. Tuttavia esso non deve protrarsi oltre le 12 ore, per scongiurare l'insorgenza di fenomeni di cannibalismo, pica, plumofagia.

Il mangime viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.  
Livello della non conformità: no; NO

Il mangime non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.  
Livello della non conformità: SI

**28) Il mangime è ritirato meno di 12 ore prima del momento previsto per la macellazione**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
					X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere le verifiche condotte.

**29. Qualità dell'acqua**

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi."

In campo zootecnico non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle acque destinate all'abbeverata degli animali, ma è buona pratica accertarsi che l'acqua per abbeverata sia di buona qualità e pulita. È necessario valutare l'approvvigionamento dell'acqua:

- acqua di acquedotto: si può considerare di qualità adeguata. Verificare l'effettivo consumo dai contatori e/o dalle bollette per assicurarsi che si tratti effettivamente solo di acqua di acquedotto e non sia mescolata con acqua di diverse provenienze;

- acqua di pozzo o acque di superficie (es. lago): è necessario condurre verifiche su eventuali trattamenti (clorazione, filtrazione, depurazione) ed eventualmente sulla qualità di tipo microbiologico (si consiglia una frequenza almeno biennale, salvo eventuali problemi particolari). Per valutare la rispondenza al requisito, il Veterinario Ufficiale può considerare:

- la tipologia di approvvigionamento;
- gli eventuali trattamenti dell'acqua e la loro tipologia;
- le caratteristiche analitiche valutate mediante analisi periodiche;
- l'ispezione visiva dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi.

- Si considera ottimale un controllo analitico annuo e la presenza e la completezza di una POS relativa alla gestione della qualità delle acque.

Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi". I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici.  
Livello della non conformità: no; NO

Acqua di acquedotto o di pozzo/di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici almeno biennale.  
Livello della non conformità: SI

Acqua di acquedotto oppure di pozzo/di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami.  
Livello della non conformità: Ottimale

**29) La qualità dell'acqua fornita agli animali è adeguata**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere le caratteristiche visive dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi e la documentazione visionata (analisi precedenti, eventuale POS relativa alla gestione della qualità delle acque).

**30. Manutenzione degli abbeveratoi**

181/2010 All. I punto 1

"Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite."

Durante l'ispezione del capannone, il veterinario ufficiale deve osservare tutti gli abbeveratoi e verificarne il corretto funzionamento, il posizionamento e le condizioni di pulizia. Per valutare la rispondenza al requisito, possono essere presi in considerazione:

- l'umidità della lettiera al di sotto della linea di abbeveratoi;
- la presenza di abbeveratoi che perdono o posizionati in maniera scorretta all'interno del capannone (osservare se gli animali riescono ad abbeverarsi adeguatamente);
- l'esistenza e la completezza di una POS relativa alla regolazione in altezza degli abbeveratoi in funzione dell'età degli animali.

Il giudizio migliorativo viene assegnato in caso di presenza di POS relative alla gestione degli abbeveratoi all'interno dei Manuali di corretta prassi operativa. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Abbeveratoi che perdono acqua e/o otturati e/o mal posizionati.  
Livello della non conformità: no; NO

Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua.  
Livello della non conformità: SI

Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua e presenza di POS relative alla gestione degli abbeveratoi.  
Livello della non conformità: Ottimale

### **30) Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

#### **EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere se e quanti abbeveratoi sono malfunzionanti o perdono acqua.

### **31. Disponibilità di abbeveratoi**

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

16. "Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]"

17. "Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

L'acqua deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento e gli abbeveratoi devono essere concepiti per facilitare al massimo l'abbeveramento degli animali. Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato:

SOGGETTI DI 0-4 SETTIMANE D'ETÀ: almeno 0,5 centimetri di abbeveratoio lineare per animale o un abbeveratoio a tazza ogni 28 animali o un abbeveratoio a "nipple" per 10 animali

SOGGETTI DI 4-8 SETTIMANE D'ETÀ: almeno 1,3 centimetri di abbeveratoio lineare per animale o un abbeveratoio a tazza ogni 28 animali o un abbeveratoio a "nipple" per 10 animali

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Le attrezzature per la somministrazione di acqua non sono strutturate in maniera adeguata.  
Livello della non conformità: no; NO

Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono strutturate in maniera adeguata.  
Livello della non conformità: SI

**31) Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite. È garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Registrare tipologia e numero degli abbeveratoi presenti in rapporto agli animali accasati.

### 32. Disponibilità di mangiatoie

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Di seguito sono forniti gli spazi ritenuti adeguati per ogni tipologia di animale:

ANIMALI DI PESO < 1,53 Kg O ETÀ TRA 0 E 28 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 1,9 cm lineari o 1,52 cm in mangiatoia circolare

ANIMALI DI PESO TRA 1,53 E 3,3 Kg O ETÀ TRA 29 E 65 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 2,5 cm lineari o 2 cm in mangiatoia circolare

ANIMALI DI PESO > 3,3 Kg O ETÀ > 66 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 3,2 cm lineari o 2,56 cm in mangiatoia circolare

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi non sono strutturate in maniera adeguata.  
Livello della non conformità: no; NO

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi sono strutturate in maniera adeguata.  
Livello della non conformità: SI

**32) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

### 33. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18

"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere."

158/2006 Art. 1 Comma 3 Lettera g.

"3. Si intende [...] per:

[...]

g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;"

Verificare le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

Somministrazione di sostanze non consentite.  
Livello della non conformità: NO

Sostanze non consentite non somministrate.  
Livello della non conformità: SI

**33) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente. I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario**

SI			NO cat. C	N.A.	
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere le verifiche condotte.

## MUTILAZIONI

### 34. Autorizzazione

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

"È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili [...] se non a fini terapeutici certificati. [...] Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda."

181/2010 All. 1 Punto 12

"[...] La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. [...] Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali."

Decreto del Ministero della Salute 04/02/13 Articolo 7

"In attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 12 del decreto legislativo, il proprietario o il detentore presenta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente istanza di autorizzazione per gli interventi seguenti: Per la troncatura del becco, il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;
- il parere di un medico veterinario;
- i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato.

Per la castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- il nominativo del medico veterinario supervisore;
- i nominativi del personale, specificatamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento."

In caso di allevamenti che effettuano troncatura del becco e/o castrazione, verificare la presenza delle autorizzazioni necessarie.

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione senza autorizzazione dell'Autorità Sanitaria competente.

Livello della non conformità: NO

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione con autorizzazione dell'Autorità Sanitaria competente.

Livello della non conformità: SI

**34) È presente l'autorizzazione a procedere con gli interventi chirurgici**

SI			NO cat. C	N.A.	
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Descrivere le verifiche condotte.

### 35. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

"È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili [...] se non a fini terapeutici certificati. [...] Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda"

181/2010 All. 1 Punto 12

"Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea."

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso. Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. troncatura del becco, castrazione). Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali.

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa.  
Livello della non conformità: NO

Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa.  
Livello della non conformità: SI

Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni.  
Livello della non conformità: Ottimale

#### 35) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali

SI			NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	x x x x x x x	x x x x x x x			

EVIDENZE(\*)

(\*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione e i capannoni dove sono alloggiati gli animali. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.

### 36. Tempi e modalità

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

"[...] Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali."

181/2010 All. 1 Punto 12

"Detta operazione [troncatura del becco] è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. [...] La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato."

Per l'esecuzione dei previsti interventi chirurgici, è necessario che vengano rispettati tempi e modalità prescritti. In caso di allevamenti che eseguono tali pratiche, il veterinario ufficiale dovrà prendere visione della documentazione comprovante la conformità al requisito (parere scritto del veterinario, informazioni contenute nell'autorizzazione etc.).

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa (nonché contenute nell'autorizzazione).  
Livello della non conformità: NO

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa (nonché contenute nell'autorizzazione).  
Livello della non conformità: SI

#### 36) Gli interventi chirurgici sono svolti secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa

SI			NO cat. C	N.A.	
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

EVIDENZE(\*)

(\*) Descrivere le verifiche condotte e la documentazione riguardante gli interventi eventualmente visionata.

## PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

### 37. Disposizioni generali

146/2001 Art.2 Comma 1

2. "Obblighi di proprietari, dei custodi dei detentori degli animali"

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) Adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) Allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato."

Dlgs 146/2001 Allegato - Procedure di allevamento punto 20

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali."

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali.

Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali.

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali.

Livello della non conformità: SI

**37) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X

EVIDENZE(\*)

(\*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

### 38. Documentazione (Allevamenti in deroga >33 kg/m<sup>2</sup>)

181/2010 All. II Punto 2

"Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali:

a. una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;

b. sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria;

c. sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;

d. sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;

e. procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali;

f. tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.

La documentazione è resa disponibile all'autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme. Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili."

Il veterinario ufficiale dovrà verificare la presenza della documentazione che descrive in modo dettagliato i sistemi di produzione in ogni capannone. Tale norma si applica per il ricorso a densità più elevate (>33 kg/m<sup>2</sup>).

Assenza di documentazione che descrive dettagliatamente i sistemi di produzione.

Livello della non conformità: no; NO



Presenza di documentazione che descrive dettagliatamente i sistemi di produzione.  
Livello della non conformità: SI

**38) Per ogni capannone è presente la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	X X X X X X X

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Elencare la documentazione mancante (nel caso in cui ci fosse).

<b>ESITO DEL CONTROLLO:</b> <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO			
<b>Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole):</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>			
<b>Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare ovvero all'impiego di sostanze vietate*:</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
<b>EVIDENZE:</b>			
<input type="checkbox"/>	Sistema di identificazione e registrazione animale		
<input type="checkbox"/>	Sicurezza alimentare		
<input type="checkbox"/>	Sostanze vietate		
<p><b>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</b></p>			
<b>PROVVEDIMENTI ADOTTATI</b>			
<b>PRESCRIZIONI</b>			
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
SE SI QUALI:			
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?			
<b>SANZIONI APPLICATE</b>			
<b>Blocco movimentazioni - n.capi interessati:</b>		<b>Amministrativa/pecuniaria n.capi interessati:</b>	
<b>Abbattimento capi - n.capi interessati:</b>		<b>Sequestro capi - n.capi interessati:</b>	
<b>Altro - n.capi interessati:</b>		<b>Informativa in procura: n.capi interessati:</b>	
<b>Descrizione altra sanzione:</b>			
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :</b>			
<b>NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE</b>			

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:

SI

NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

**DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:**

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: \_\_\_\_\_

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: \_\_\_\_\_

**VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
(da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)**

**PRESCRIZIONI ESEGUITE:**  SI  NO

**Descrizione:**

**DATA VERIFICA IN LOCO:**

**Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:**

**Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:**

**Nome e cognome del controllore:**

**Firma e timbro del controllore/i:** \_\_\_\_\_

**DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO\*\*:**

**\*\*Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

**STIMA DEI DATI AZIENDALI (da compilare in base alle informazioni fornite dall'allevatore):**

Ibrido/Razza allevata \_\_\_\_\_

Numero capannone	n. stimato capi al momento dell'ispezione

Numero capannone	n. stimato capi al momento dell'ispezione

Questi dati rappresentano una stima fornita dall'allevatore della consistenza delle diverse popolazioni animali presenti in allevamento il giorno dell'ispezione.

Compilare questa tabella è un ausilio necessario ai fini della valutazione delle animal-based measures, nonché della categorizzazione del rischio in ClassyFarm.

### I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati

**ABM****39. Mortalità settimanale media**

La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. È equivalente ricorrere al dato di mortalità cumulativa più recente da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento.

Insufficiente: % mortalità settimanale media > 1%.

Adeguato: % mortalità settimanale media tra 0,6% e 1%.

Ottimale: % mortalità settimanale media < 0,6%.

**39) Mortalità settimanale**

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE

**EVIDENZE(\*)**

(\*) Registrare il numero di animali morti nella settimana precedente al giorno della valutazione e i presenti di ciascun giorno.